

REGOLAMENTO

SULLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELLA PALESTRA COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24.09.2022 del

Indice

Articolo 1- Finalità

Articolo 2 - Oggetto e Attività ammesse

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

Articolo 5 - obblighi dell'associazione comodataria

Articolo 6 - Obblighi a carico dell' Amministrazione comunale

Articolo 7 - Divieti

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 9 – Abrogazione

Articolo 1- Finalità

1. Il Comune di Laurito valorizza le libere aggregazioni sociali, di cui all'art.4 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017, attraverso cui si esprime la personalità umana e agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

2. La palestra comunale e le attrezzature in dotazione alla stessa sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Laurito, nel perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare la palestra comunale e le attrezzature in dotazione alla stessa al fine di promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e con i servizi post-scolastici attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie.

3. E' fatto salvo il diritto del Comune di Laurito di utilizzare la palestra comunale per proprie esigenze istituzionali, in ogni tempo, senza che i comodatari possano nulla pretendere o eccepire a qualsiasi titolo.

Articolo 2 – Oggetto e Attività ammesse

Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito della palestra comunale e delle attrezzature in dotazione per lo svolgimento (prioritariamente) delle seguenti attività sportive di interesse pubblico:

- Attività di avviamento e promozione dello sport
- Tornei amatoriali
- Campionati ed attività federali e di lega
- Attività motoria
- Ginnastica
- Preparazione atletica
- Attività ricreative e di aggregazione sociale

oltre che per l'attività didattica d'istituto delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Laurito, purché compatibili con la destinazione d'uso delle strutture ed eserciate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo previste dal presente regolamento.

Articolo 3 - Principi generali

1. I destinatari della concessione in comodato d'uso gratuito della palestra comunale e delle attrezzature in dotazione alla stessa sono tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, gli enti ecclesiastici, per le finalità indicate nel presente regolamento, ovvero tutti i soggetti indicati all'art. 4 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017, ivi inclusi.

2. La concessione in comodato d'uso gratuito della palestra comunale e delle attrezzature in dotazione alla stessa è disposta affinché le associazioni, di cui al precedente comma 1, possano svolgere la propria attività sociale e realizzare iniziative e progetti a favore della comunità, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) assegnazione, mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla cittadinanza, coerente con gli indirizzi strategici fissati dall'Amministrazione.

b) compartecipazione della comodataria al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, come indicato nel successivo art. 4.

Costituisce titolo preferenziale (nella concessione del comodato) l'offerta, in forma gratuita, da parte dell'associazione, di pratiche sportive e/o programmi concernenti attività motorie e/o di benessere psico-fisico in favore di persone ultrasessantenni e/o di minori infradodicenni, residenti nel Comune di Laurito;

Art. 4 - Ripartizione delle competenze

Le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto di seguito stabilito:

a) Consiglio Comunale;

b) Giunta Comunale;

c) Dirigenti.

Al Consiglio Comunale compete:

1) Definire con il presente regolamento gli indirizzi e i criteri generali che presidono la materia;

Alla Giunta comunale compete:

1) Approvare il calendario di utilizzo ed i relativi orari di apertura e chiusura della palestra;

2) Stabilire la durata del contratto di comodato;

3) Stabilire la quota di compartecipazione dell'associazione comodataria al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) della palestra;

Ai dirigenti compete:

1) Provvedere al rilascio delle concessioni della palestra comunale e delle attrezzature in dotazione alla stessa, secondo i criteri stabiliti al precedente art. 3;

2) Provvedere a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento della palestra comunale.

3) Esercitare funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso della palestra comunale da parte degli utenti e concessionari.

Articolo 5 – obblighi dell'associazione comodataria.

1. Sono a carico dell'associazione comodataria i seguenti obblighi:

a) la pulizia dei locali assegnati in comodato, dei servizi igienici e delle parti comuni interne ed esterne;

b) la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;

c) il servizio di apertura e chiusura della struttura negli orari stabiliti;

d) la stipula di apposite polizze assicurative per responsabilità civile, per danni a persone o cose che possano derivare dall'uso dei locali e delle attrezzature, esonerando il comune da ogni e qualsiasi responsabilità;

h) l'autorizzazione di accesso alle attività in palestra da concedere esclusivamente ai propri atleti regolarmente iscritti/tesserati;

2. Sono a carico della comodataria le spese di compartecipazione per i consumi di luce, acqua e gas, nonché le spese di manutenzione ordinaria.

3. La comodataria si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività associativa e per le attività proposte a favore della collettività e compatibilmente con la natura e la struttura degli stessi, a custodire e restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

4. La comodataria è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche, dei macchinari, degli arredi e dei materiali collocati negli spazi utilizzati. L'Amministrazione Comunale non sarà in nessun caso responsabile di danni o furti di arredi, materiali e attrezzature utilizzate dall'Associazione nella realizzazione del progetto. Le attrezzature e gli arredi, che l'Associazione intende utilizzare, devono essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, efficienti, mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli opportuni accessori idonei a proteggere e a salvaguardare tutti coloro che operano nella struttura ed i terzi da eventuali infortuni e danni.

5. Tutti i prodotti, le attrezzature e i materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.

6. La comodataria selezionata è l'unica responsabile del corretto svolgimento delle attività proposte, per le quali impiegherà i necessari operatori. La comodataria deve impiegare nel progetto selezionato personale e operatori, a qualsiasi titolo coinvolti, fisicamente idonei, di provata capacità, onestà e moralità. Gli operatori e il personale deve essere impiegato nel rispetto delle normative vigenti. Esso è tenuto ad avere un contegno rigoroso e corretto. La comodataria risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.

7. La comodataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione delle attività e la formazione degli operatori a qualsiasi titolo coinvolto.

8. La comodataria deve assicurare l'applicazione delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alla prevenzione degli infortuni, dotando gli operatori dei dispositivi di sicurezza previsti, idonei a garantire la massima sicurezza in relazione all'attività svolta.

9. La comodataria deve svolgere le attività utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e alle prescrizioni in materia di sicurezza per le attività aperte al pubblico.

Articolo 6 - Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale deve provvedere a:

a) consegnare i locali liberi ed in normali condizioni d'uso, salvo quanto indicato al precedente art. 1, comma 3.

2. La manutenzione straordinaria dei locali spetta all'Amministrazione comunale. Alla scadenza del contratto, eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dalla comodataria divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese a carico dell'Amministrazione, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

3. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Divieti

All'interno delle palestre e nei locali attigui è vietato:

a) l'accesso alle persone non facenti parte del gruppo, società sportiva o altro soggetto autorizzato all'utilizzo;

b) accedere senza indossare scarpe da ginnastica con suola gommata e senza tacchetti;

c) fumare;

d) introdurre animali;

e) introdurre automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;

f) Installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere, e/o eseguire opere sia di carattere provvisorio sia permanente, senza esplicita autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

La Giunta Comunale esercita il controllo sull'attuazione del presente regolamento e ne valuta i risultati in relazione alle finalità perseguite.

Articolo 9 – Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro eventuale preesistente regolamento e/o provvedimento con esso incompatibile.